D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 [(1)].

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

13. *Distretti rurali e agroalimentari di qualità.*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari [(21)].

---

(21) Vedi, anche, il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il *D.M. 21 aprile 2008*.

21. *Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.*

1. Fermo quanto stabilito dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dal *decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'àmbito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *e*), del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dall'*articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo *decreto legislativo n. 22 del 1997*;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'*articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *e*), del citato *decreto legislativo n. 22 del 1997*, come modificato dall'*articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997*.